REGOLAMENTO (CEE) N. 3264/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3987/89 che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime del controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1920/87 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione, del 21 aprile 1988, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Portogallo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/87 (4), dispone una revisione trimestrale del bilancio preventivo;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento del mercato portoghese si è rivelato più consistente del previsto per il 1990; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3987/89 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1622/90 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3987/89 è modificato come segue:

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il quantitativo « 45 000 t » è sostituito da « 50 000 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(4) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 17.
(5) GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 37.
(6) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 48.